



C/2024/3284

3.6.2024

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria - Ungheria) – X / Agrárminiszter**

**(Causa C-6/23 <sup>(1)</sup>, Baramlay <sup>(2)</sup>)**

**[Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Applicabilità *ratione materiae* – Applicabilità *ratione temporis* – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Articolo 22 – Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori – Articolo 71 – Ammissibilità – Presupposti per la concessione – Normativa di uno Stato membro che prevede l'obbligo di esercitare l'attività di agricoltore a titolo principale, in modo continuativo e come imprenditore individuale – Condizioni di ammissibilità ulteriori – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 63 – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 35 – Criterio di ammissibilità – Impegno]**

(C/2024/3284)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Kúria

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: X

Convenuto: Agrárminiszter

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),

devono essere interpretati nel senso che:

essi consentono a uno Stato membro di imporre una condizione di ammissibilità ad un sostegno all'insediamento di giovani agricoltori secondo la quale il beneficiario di tale sostegno è tenuto ad esercitare l'attività di agricoltore a titolo principale dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell'importo di detto sostegno e fino alla fine del periodo di esercizio di tale attività.

- 2) L'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché l'articolo 35, paragrafi da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità,

devono essere interpretati nel senso che:

da un lato, una condizione di ammissibilità al sostegno all'insediamento di giovani agricoltori, prevista dalla normativa di uno Stato membro, secondo la quale il beneficiario di tale sostegno è tenuto ad esercitare l'attività di agricoltore a titolo principale, dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell'importo del sostegno e fino alla fine del periodo di esercizio di tale attività, può costituire un «impegno», ai sensi di dette disposizioni, e, dall'altro, in tal caso l'articolo 35, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato n. 640/2014 osta a che l'inadempienza di un siffatto impegno implichi il rimborso dell'importo totale del sostegno da parte di tale beneficiario, senza che si tenga conto, in particolare, della durata del periodo interessato da tale inadempienza.

<sup>(1)</sup> GU C 94 del 13.3.2023.

<sup>(2)</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.